

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 IN DATA 26/11/2020

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE: ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore VENTI e minuti ZERO nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COMPAGNONI PIERANGELA - Presidente	Sì
2. ANELLI RAFFAELLA - Vice Sindaco	No
3. MODENA GABRIELE - Consigliere	Sì
4. BRANDOLINI SIMONA - Consigliere	Sì
5. DEL GOBBO RAFFAELLA - Consigliere	Sì
6. PISANI ROBERTO - Consigliere	Sì
7. SANELLI ALESSIO - Consigliere	Sì
8. COSTA BARBARA - Consigliere	Sì
9. MONTINI SEVERINO - Consigliere	Sì
10. FERRI ANGELICA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Fazio Mercadante Umberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco COMPAGNONI PIERANGELA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi, i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società;

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016";*

--- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 Dicembre di ogni anno a partire dal 2018, il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 20 del 28/09/2017, con la quale è stata deliberata la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Redavalle;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.S.U.P. – ossia di un paio di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato,

nonché dalla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.S.U.P. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti Pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Redavalle e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed Uffici Comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, riepilogativo per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione di alcuna delle partecipate;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 Dicembre 2019, accertandole come da Allegato A alla presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto delle partecipazioni societarie in essere e di non procedere all'alienazione né a modificazioni di carattere organizzativo e/o gestionale delle medesime;
3. di dare indirizzo alle partecipate affinché si attengano al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che le riguardano e che verifichino la legittimità delle partecipazioni dirette da loro detenute;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per gli adempimenti conseguenti;
5. che la presente Deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate del Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, stante l'urgenza di procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, entro il termine ultimo del 31.12.2019, con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

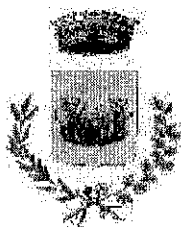
Firmato digitalmente

COMPAGNONI PIERANGELA

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI REDAVALLE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE:
ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Redavalle, li 18/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



ALLEGATO

A)

cod.fiscale e P.IVA 00459830188

COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27050

RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2018

DIRETTA

Broni Stradella Pubblica Srl

INDIRETTE

Broni Stradella Gas e Luce Srl
Banca Centropadana Credito Cooperativo
Pavia Acque Scarl
Acqua Planet Srl
Ascom Fidi